

Ove mai non dovesse essere emanata una normativa del genere, mi vedrei costretto a rinunciare a esercitare compiti che non mi competono.

Anche in Basilicata molti cittadini mi hanno rivolto istanze che andavano dirette al Garante del Contribuente ai sensi della L.212 del 27/07/2000.

Come ho già accennato in precedenza ritengo, come altri miei colleghi, che in realtà la legge innanzi citata abbia ridotto le competenze del Difensore Civico Regionale.

Questa situazione forse dovrebbe essere presa in considerazione dal legislatore nazionale. Noto ora che la istituzione di nuove Autorità con compiti specifici in taluni settori dell'attività amministrativa può ingenerare dubbi e difficoltà di interpretazione influenzando negativamente sulla possibilità di tutela offerta ai cittadini.

Comunque, allo stato attuale della legislazione, nel caso che mi arrivino istanze la cui soluzione ricade nella competenza del Garante non potrò fare altro che trasmettere le istanze stesse all'autorità competente anche se per il passato ho ritenuto la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra la difesa civica e il Garante del Contribuente e così facendo sono anche pervenuto a risultati positivi resolvendo questioni a me prospettate.

Non sono mancati problemi nell'applicazione dell'art.136 del D.Lgs.267/2000.

Tra l'altro mi è stato chiesto di intervenire per l'esecuzione di sentenze di I grado dell'autorità giudiziaria peraltro non passate in cosa giudicata.

In questa ipotesi, conformemente alle decisioni di altri miei autorevoli colleghi, ho ritenuto che il presupposto per il mio intervento sostitutivo fosse il giudicato e che quindi, in mancanza, mi fosse preclusa l'attività sostitutiva.

Osservo inoltre che risulta molto difficile, anche se i cittadini si avvalgono dell'ausilio di legali, far comprendere esattamente in che cosa consistono i presupposti del controllo sostitutivo.

Difatti non è agevole individuare praticamente se ci si trovi o non in presenza di un "provvedimento obbligatorio per legge" e in quali casi sussista l'omissione o il ritardo richiesti dalla legge.

Per vero, non mi sembra del tutto oziosa un'altra riflessione in aggiunta a quanto ho accennato nella seconda parte di questa relazione. Difatti esistono dubbi sulla sussistenza del potere di controllo sostitutivo contemplato dal ripetuto art.136 dopo la soppressione del Co.Re.Co..

Invero, l'articolo in parola assegna in primo luogo al Co.Re.Co. e poi, nell'ipotesi che sia istituito, al Difensore Civico il potere di controllo sostitutivo.

L'aver posto sullo stesso piano indifferentemente il Co.Re.Co. e il Difensore Civico certamente contribuisce ad avvalorare le cennate preoccupazioni, ora che lo stesso Co.Re.Co. è stato soppresso.

Già nella mia precedente relazione ho chiesto quanto meno la modifica della norma. Mi sembra giusto insistere ancora su questa richiesta attesi i problemi che, secondo me, la norma stessa suscita come è posta oggi.

Devo infine registrare che le autorità periferiche locali hanno sempre puntualmente dato riscontro alle mie richieste a loro rivolte ai sensi dell'art.16-L.127/97, così come hanno puntualmente corrisposto alle mie richieste tutti gli organi da me interessati.

Per quanto concerne la revisione dello Statuto, ritengo opportuno trascrivere qui di seguito la bozza delle norme che secondo me potrebbero essere inserite per l'appunto nel nostro Statuto.

“Art.....

Il Difensore Civico Regionale, istituito con apposita legge della Regione ed eletto dal Consiglio Regionale, è l'autorità monocratica, autonoma ed indipendente preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini, singoli o associati, con riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti posti in essere dai soggetti pubblici individuati dalla cennata legge istitutiva e dalle altre leggi regionali e statali, recanti norme nella materia.

Il Difensore Civico Regionale esercita, anche per sua iniziativa, le proprie funzioni e le proprie attribuzioni nei casi, nelle forme, nei termini e con le modalità, i provvedimenti, i poteri e le facoltà previsti dalla legge istitutiva e dalle leggi regionali e statali di cui al precedente comma primo, senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi della Regione.

Art.....

La Regione, d'intesa con il titolare dell'incarico, costituisce la segreteria della difesa civica il cui personale, nel numero e nei livelli adeguati all'importanza dell'Ufficio, è posto stabilmente alle dirette dipendenze, gerarchiche e funzionali, del Difensore Civico.

Art.....

Allo scopo di evitare interruzioni nello svolgimento dell'attività di tutela di cui al precedente art. il Difensore Civico ha facoltà di delegare un funzionario regionale stabilmente assegnato alla difesa civica a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art.....

La Regione, tenendo conto anche dei suggerimenti, delle proposte e delle richieste del Difensore Civico Regionale, aggiorna la legge istitutiva della Autorità anzidetta allorché si manifesti l'esigenza di adeguare la legge medesima agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza e di uniformarla ai principi ed ai criteri affermati nella legislazione degli altri Stati europei.”

Chiarisco che ho definito l'Istituto come autorità monocratica solo perché da qualche parte è stata avanzata l'ipotesi di un Difensore Civico collegiale. Mi sembra che questa ipotesi, se fosse accolta, porterebbe alla impossibilità del normale funzionamento dell'Istituto, togliendo alla sua azione le caratteristiche indispensabili di rapidità, semplicità e assoluta mancanza di burocrazia.

Non è neppure il caso che io accenni ai riflessi negativi che la collegialità avrebbe anche sotto il profilo della autonomia e indipendenza dell'organo, attese le influenze politiche che da più parti si manifesterebbero a causa delle varie appartenenze dei componenti il collegio.

Ho prospettato anche la necessità di avere a disposizione il personale occorrente con carattere di stabilità e di provvedere alla sua gestione con assoluta indipendenza.

Segnalo altresì l'opportunità di consentire che il Difensore Civico possa delegare i suoi compiti ad un funzionario regionale che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Mi rendo conto che la bozza da me preparata può essere di molto ridotta e limitata alle statuizioni essenziali quali si addicono ad una norma statutaria.

Ho cercato soltanto di enunciare i problemi essenziali.

III

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Come ho già indicato nel precedente capitolo, nell'anno 2001 si è sempre più manifestata l'attenzione dei cittadini a questa difesa civica.

Si sono così manifestati gli effetti positivi del trasferimento della sede nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele.

Nella precedente relazione oltre a questo trasferimento avevo segnalato molto positivamente l'assegnazione di un servizio di guardia giurata che non solo ha garantito la sicurezza degli ambienti e delle carte in essi custodite, ma ha contribuito a dare al pubblico un'immediata idea della serietà e dell'importanza dell'Istituto.

Nella precedente relazione ho riferito sui problemi riguardanti il personale.

Rispetto all'anno scorso la situazione è la seguente.

Risultano assegnati a questo Ufficio:

- Dr. Salvatore De Cunto – Cat. "D"
- Sig.ra Maria Carmela Renda – Cat. "D"
- Sig.ra Rocchina Picerno – Cat. "C"

E' assegnato altresì all'Ufficio il cennato servizio di guardia giurata svolto prevalentemente dal Sig. Vincenzo Florestano.

Rispetto all'anno 2000 è stata assegnata all'Ufficio la Sig.ra Maria Carmela Renda.

La dotazione del personale, peraltro, resta del tutto insufficiente ed inadeguata alle necessità ed ai compiti sempre crescenti assegnati alla difesa civica.

E' inadeguata anche rispetto all'immagine dell'Ufficio che si è cercato di accreditare sempre maggiormente nell'opinione pubblica.

Non posso fare a meno di notare che in un certo qual modo l'amministrazione regionale si è preoccupata delle esigenze dell'Ufficio, come è dimostrato dall'assegnazione della Sig.ra Renda la quale con la sua esperienza, con la sua cultura, la conoscenza delle leggi e l'intuito giuridico non comune che la caratterizzano dà veramente un notevolissimo apporto a questa difesa civica.

Ho il gradito dovere a questo punto di considerare che i tre funzionari hanno cercato sempre di sopperire con le loro capacità, il loro attaccamento al dovere, la disponibilità e lo spirito di sacrificio, alla limitatissima consistenza numerica.

Il Dr. Salvatore De Cunto, anche nell'anno 2001, ha dimostrato in ogni occasione la sua alta professionalità fornendomi una collaborazione molto preziosa. Dotato di vasta cultura, di equilibrio, di grande esperienza, di tatto e gentilezza, mi ha consentito di mantenere l'Ufficio all'altezza delle sue nobili tradizioni. Devo specialmente a lui ed alle altre due funzionarie se sono stato in grado di affrontare e risolvere problemi molto complessi.

Rivolgo un sentito apprezzamento e ringraziamento altresì all'istruttore, sig.ra Rocchina Picerno. Difatti, è stata vicina a me in ogni occasione dandomi l'apporto continuo della sua professionalità. Colta, puntuale e sempre disponibile ha tenuto in maniera esemplare l'archivio, la corrispondenza e mi ha costantemente aggiornato sull'andamento delle pratiche.

Mi è stata molto utile anche per quanto riguarda la ricerca di leggi e di precedenti e ha dimostrato in ogni occasione garbo, naturale signorilità e tatto anche nei confronti dei cittadini che si sono personalmente recati nel mio Ufficio.

Pertanto, valutando in tutto il suo valore l'opera della signora Picerno e le sue davvero non comuni doti professionali, confermate puntualmente nell'anno 2001, la segnalo per ogni possibile riconoscimento nell'interesse stesso della difesa civica regionale.

Ho già accennato all'apporto davvero notevole dato all'Ufficio dalla sig.ra Renda. E' stata per me una collaboratrice preziosa ed indispensabile. Non è facile trovare oggi funzionari dotati di una cultura così vasta anche in un campo difficile come quello della pubblica amministrazione e delle sue problematiche.

Nella mia qualità di esperto di diritto, sono stato gradevolmente sorpreso dal suo intuito giuridico non comune e dalla sua capacità di esaminare i problemi, spesso non agevoli, a noi presentati, sotto ogni profilo consigliandomi la soluzione giusta.

Mi ha sempre fornito molto rapidamente tutte le notizie occorrenti in ordine alla normativa in continua evoluzione, dandomi una corretta e puntuale interpretazione delle varie disposizioni.

Il signor Vincenzo Florestano mi ha dato in ogni momento prova di attaccamento all'Ufficio dimostrandosi un elemento di sicuro affidamento, dotato di senso di responsabilità, di tatto, di lealtà ed ha sempre offerto ai cittadini la prima immagine di efficienza del nostro Ufficio.

Non posso tacere però a questo punto il problema da me prospettato in precedenza. E' necessario che la difesa civica abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico. Deve trattarsi ovviamente di personale tratto da quello della Regione, ma distaccato, ripeto, stabilmente e con carattere di esclusività, a questo Istituto.

Devo sottolineare purtroppo che attualmente il personale di questo Istituto è contemporaneamente assegnato alle altre funzioni dell'Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione a cui appartiene anche, a mio avviso inesattamente, la difesa civica.

Tanto si verifica infatti specialmente nei riguardi del Dr. De Cunto.

Posso comprendere che un funzionario della sua levatura sia chiamato anche a risolvere problemi di altri settori del su indicato Ufficio Organi Consultivi, ma ciò non toglie che in questo modo la difesa civica viene privata per troppi giorni dell'apporto irrinunciabile del Dr. De Cunto e della sua conoscenza dei problemi

propri dell'Istituto, oltre che della sua capacità di avvisare le soluzioni più corrette dei problemi stessi.

Aggiungo che ogni martedì il Dr. De Cunto si reca a Matera, all'Ufficio di rappresentanza del Consiglio Regionale, ove riceve i cittadini che hanno istanze da proporre al Difensore Civico.

Penso che questo sistema di continuo mutamento di attribuzione di compiti non sia rispettoso e della difesa civica e degli stessi funzionari.

Per enunciare più correttamente il problema devo ricordare ancora una volta che a termini dell'art.10 della L.R. 11/86, istitutiva della difesa civica:

“Il Difensore Civico si avvale di una Segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il personale della suddetta Segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico”.

Il problema della costituzione della segreteria e, in definitiva, del personale sul quale la difesa civica può contare a mio avviso è troppo importante perché mi limiti ad un puro e semplice rinvio a quanto già esposto nelle precedenti relazioni.

La norma citata non ha mai trovato attuazione in quanto il personale da assegnare a questo Istituto non è stato mai determinato d'intesa con il Difensore Civico. Invece, questa intesa secondo la norma serve a determinare il numero e i

livelli funzionali del personale con l'indispensabile gradimento del titolare dell'Istituto e cioè dell'unico soggetto in grado di valutare le esigenze dell'Istituto stesso.

Per di più, la norma andrebbe a mio avviso modificata nel senso di stabilire innanzitutto il numero, la qualificazione e i livelli funzionali del personale da assegnare stabilmente ed esclusivamente alla difesa civica. Andrebbe modificata soprattutto per quanto concerne l'ultimo comma dell'art.10 secondo il quale "Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze *funzionali* del difensore civico".

E' evidente che questa precisazione - *funzionali* - sottrae al Difensore Civico la possibilità di disporre anche per quanto concerne, ad esempio, i congedi, i permessi, le note caratteristiche del personale, in altre parole tutto ciò che attualmente è attribuito al Dirigente dell'Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione.

Prego la S.V. di esaminare la possibilità che con apposita deliberazione venga mutata l'attuale collocazione della difesa civica, riconoscendo la valenza dell'Istituto anche mediante la composizione della Segreteria con l'attribuzione di adeguato personale, anche a livello dirigenziale, che si occupi esclusivamente di questo Ufficio, così come avviene in tutte le altre Regioni.

La mia richiesta è del tutto conforme alla configurazione giuridica del Difensore Civico quale autorità indipendente ed autonoma con poteri che sono ad

esso attribuiti non soltanto in forza della legge istitutiva o di altre disposizioni regionali, ma anche ai sensi di leggi dello Stato e in apporto alla progressiva estensione dell'attività e delle competenze della difesa civica.

Del resto, la posizione di preminenza del Difensore Civico è stata già riconosciuta in varie occasioni da codesto Consiglio Regionale anche con la Deliberazione legislativa statutaria n.252 del 31/07/2001 che testualmente individua nel Difensore Civico l'autorità regionale competente ad esercitare le funzioni degli Organi della Regione ove il Consiglio Regionale sia sciolto nelle ipotesi contemplate nella deliberazione medesima.

IV

ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

Il modesto decremento delle istanze, verificatosi nell'anno 2000 in conseguenza del trasferimento nella sede attuale è stato compensato nel 2001 da una progressiva inversione di tendenza che ha interessato tutto il territorio regionale, anche se con prevalente provenienza delle domande da cittadini residenti nelle città di Potenza e Matera, specialmente per quanto concerne questioni rientranti nella stretta competenza istituzionale di questa difesa civica.

Come ho già riferito nella presente relazione, questo Ufficio si è assunto il compito di intervenire nei numerosissimi casi in cui vengono proposte istanze concernenti questioni che riguardano esclusivamente le Province e i Comuni sostituendosi così ai Difensori Civici provinciali inesistenti e ai Difensori Civici comunali mancanti nella quasi totalità dei Comuni lucani.

Questa situazione è stata in parte alleggerita dalla nomina del Difensore Civico Comunale di Potenza, con il quale questo Istituto ha costruito rapporti di fruttuosa collaborazione.

Cosicché si può affermare che, esclusi i settori sottratti alla difesa civica regionale dalla L.127/97 - art.16, l'intervento dell'Ufficio spazia ormai in tutti i settori della pubblica amministrazione.

Anche nell'anno 2001 molti cittadini si sono rivolti direttamente, o di persona o a mezzo telefono, a questo Ufficio per chiedere consigli, delucidazioni, interventi rapidi ed immediati.

Le istanze formali hanno riguardato problemi sempre più complessi. In molti casi i cittadini hanno richiesto l'assistenza di un legale.

Le questioni complessivamente trattate nel corso dell'anno sono state calcolate in 631, di cui 101 introdotte con istanze formali.

Nella grandissima maggioranza dei casi, le amministrazioni interessate, anche quelle locali, hanno corrisposto positivamente alle richieste di questo Istituto.

Particolarmente fruttuoso, inteso e corretto il rapporto con le Amministrazioni periferiche dello Stato e con gli enti del parastato, in particolare con gli istituti previdenziali.

Ho già sottolineato nella presente relazione le particolarità e le difficoltà di taluni interventi come, ad esempio, nel controllo sostitutivo e in materia di diritto di accesso.

La statistica, che si riporta di seguito, potrà fornire un quadro sufficientemente chiaro ed organico dei campi nei quali le richieste della tutela della difesa civica è stata maggiormente ricorrente e dare, al di là dell'aridità delle percentuali, conto dell'attività svolta dall'Ufficio durante l'anno 2001 con povertà di mezzi e di risorse, ma con tanto impegno, professionalità e passione.

STATISTICA

ANNO 2001

Richieste di intervento

TOTALE N. 631

di cui

- Interventi telefonici, consulenze, ecc... (1)	N. 530
- Fascicoli aperti	N. 101

Istituzionali	6 %
Extraistituzionali	40 %

Presentate da persone:

singole	61,5 %
associate	14 %
altri	24,5 %

Materie:

1) Affari Istituzionali	4 %
2) Sicurezza Sociale	1 %
3) Sanità ed Igiene	5 %
4) Istruzione e Formazione Professionale	2 %
5) Lavoro	7 %
6) Ordinamento del personale e organizzaz.	-
7) Tasse, Tributi e Canoni	15 %
8) Sanzioni amministrative	1 %
9) Territorio	12 %
10) Attività contrattuale della P.A.	4 %
11) Attività Produttive	1 %
12) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti, procedimento	5 %
13) Casa	15 %
14) Pensioni e prestazioni varie	12 %
15) Altro	16 %

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.